

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1842/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 1
- Regolamento (CE) n. 1843/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96 3
- Regolamento (CE) n. 1844/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 4
- Regolamento (CE) n. 1845/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 6
- * Regolamento (CE) n. 1846/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito 9**
- Regolamento (CE) n. 1847/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, relativo al rilascio, il 30 settembre 1996 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre 1996 10
- Regolamento (CE) n. 1848/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel settembre 1996 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro 11
- Regolamento (CE) n. 1849/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 12

Regolamento (CE) n. 1850/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	14
Regolamento (CE) n. 1851/96 della Commissione, del 25 settembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	16

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/561/CE:

Decisione della Commissione, del 18 settembre 1996, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	18
--	----

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

* Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 53/96/COL, del 15 maggio 1996, sull'ottava modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato	20
* Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 54/96/COL, del 15 maggio 1996, sulla nona modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato	28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1842/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁷⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁸⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹²⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	37,27 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	37,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	37,27 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	37,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4052
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	40,52
1701 99 10 910	41,67
1701 99 10 950	41,67
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4052

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 1843/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b), considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la ottava gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,709 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1844/96 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 1996****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercan-

tile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,17	—	0,04
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,22	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1845/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;
considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE)

n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (2)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India (5) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95
1006 10 21	(8)	140,81		
1006 10 23	(8)	140,81		
1006 10 25	(8)	140,81		
1006 10 27	(8)	140,81		
1006 10 92	(8)	140,81		
1006 10 94	(8)	140,81		
1006 10 96	(8)	140,81		
1006 10 98	(8)	140,81		
1006 20 11	300,30	145,81		
1006 20 13	300,30	145,81		
1006 20 15	300,30	145,81		
1006 20 17	302,24	146,78	52,24	252,24
1006 20 92	300,30	145,81		
1006 20 94	300,30	145,81		
1006 20 96	300,30	145,81		
1006 20 98	302,24	146,78	52,24	252,24
1006 30 21	557,83	264,01		
1006 30 23	557,83	264,01		
1006 30 25	557,83	264,01		
1006 30 27	(8)	271,09		
1006 30 42	557,83	264,01		
1006 30 44	557,83	264,01		
1006 30 46	557,83	264,01		
1006 30 48	(8)	271,09		
1006 30 61	557,83	264,01		
1006 30 63	557,83	264,01		
1006 30 65	557,83	264,01		
1006 30 67	(8)	271,09		
1006 30 92	557,83	264,01		
1006 30 94	557,83	264,01		
1006 30 96	557,83	264,01		
1006 30 98	(8)	271,09		
1006 40 00	(8)	84,38		

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96].

(7) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96].

(8) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	302,24	572,00	300,30	557,83	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	417,02	385,37	455,00	480,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	425,00	450,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1846/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CEE) n. 716/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/96⁽⁴⁾, ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare permettendo l'erogazione di una compensazione per i capi macellati nel quadro del regime previsto da tale regolamento; che la Comunità partecipa al finanziamento delle spese sostenute per animale acquistato e distrutto; che, per motivi materiali, può trascorrere un periodo notevolmente lungo tra il momento della trasformazione dei capi negli impianti di fusione e il momento della loro distruzione; che è quindi opportuno erogare al Regno Unito un anticipo dell'80 % dopo la trasformazione degli animali acquistati negli impianti di fusione,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96, il testo del terzo comma è completato dal seguente:

«Tuttavia, dopo la trasformazione degli animali acquistati effettuata negli impianti di fusione, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, è versato un acconto pari all'80 % dell'importo del cofinanziamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 30. 8. 1996, pag. 93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1847/96 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 1996****relativo al rilascio, il 30 settembre 1996 dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1439/95, ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il quarto trimestre 1996;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è oppor-

tuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che sono state presentate domande nei Peasi Bassi per prodotti originari degli Stati Uniti d'America,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I Peasi Bassi rilasciano, il 30 settembre 1996, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 settembre 1996. Per i prodotti del codice NC 0204 i quantitativi richiesti, originari degli Stati Uniti d'America sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 1848/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel settembre 1996 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 542/96 della Commissione, del 28 marzo 1996, che stabilisce, per il 1996, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 542/96 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996; che non sono stati chiesti

titoli d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 non è stata presentata alcuna domanda di titolo d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 542/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1849/96 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 1996****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione

degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 settembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la ventesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (1)
1509 10 90 100	37,00
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	43,25
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	6,10
1510 00 90 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1850/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situa-

zione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽¹¹⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1509 10 90 100	33,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	40,00
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	3,00
1510 00 90 900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 1851/96 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 1996

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	89,5	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	624	67,7
	060	80,2		999	113,5
	064	70,8		039	121,0
	066	54,0		052	68,6
	068	80,3		064	57,6
	204	86,8		070	90,2
	208	44,0		284	72,1
	212	97,5		388	56,8
	400	170,4		400	54,4
	624	95,8		404	63,6
	999	86,9		416	72,7
	ex 0707 00 25	052		82,8	508
053		156,2	512	126,1	
060		61,0	524	100,3	
066		53,8	528	53,0	
068		69,1	624	86,5	
204		144,3	728	107,3	
624		87,1	800	141,3	
999		93,5	804	94,7	
0709 90 79		052	54,3	999	87,0
		204	77,5	039	104,1
		412	54,2	052	69,5
		508	42,9	064	76,3
	624	151,9	388	57,2	
	999	76,2	400	70,4	
0805 30 30	052	80,3	512	88,7	
	204	88,8	528	132,9	
	220	74,0	624	79,0	
	388	73,1	728	115,4	
	400	68,2	800	84,0	
	512	80,0	804	73,0	
	520	66,5	999	86,4	
	524	72,4	052	93,8	
	528	66,5	220	121,8	
	600	96,5	624	106,8	
	624	48,9	999	107,5	
	999	74,1	0809 40 30	052	66,3
0806 10 40	052	78,2		064	49,0
	064	49,5		066	71,2
	066	49,4		068	37,1
	220	110,8		400	75,6
	400	139,2		624	63,8
	412	58,5		676	68,6
	508	307,2		999	61,7
	512	186,0			
	600	88,5			

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1996

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(96/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 settembre 1996, espresse in carni disossate, in

conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° ottobre 1996, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 settembre 1996, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Germania:

— 105,000 tonnellate originarie del Madagascar;

Danimarca:

— 15,000 tonnellate originarie del Madagascar;

Regno Unito:

— 300,000 tonnellate originarie del Botswana,

— 430,000 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di ottobre 1996 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana: 8 646,000 tonnellate,

— Kenia: 142,000 tonnellate,

— Madagascar: 6 162,257 tonnellate,

— Swaziland: 2 884,000 tonnellate,

— Zimbabwe: 4 317,180 tonnellate,

— Namibia: 5 135,006 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 53/96/COL

del 15 maggio 1996

sull'ottava modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

ha modificato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁾ adottate il 19 gennaio 1994 ⁽²⁾ modificate da ultimo dalla decisione n. 23/96/COL ⁽³⁾, come segue:

Il capitolo 14 della guida agli aiuti di Stato è sostituito dal testo seguente:

«14. AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO ⁽¹⁾

14.1. *Introduzione*

- 1) È generalmente riconosciuto che la ricerca e lo sviluppo possono contribuire a dare slancio alla crescita, a rafforzare la competitività e ad aumentare l'occupazione. Le parti contraenti dell'accordo SEE si sono poste l'obiettivo comune di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e di favorire lo sviluppo della sua competitività a livello internazionale. A tale scopo, la parte VI dell'accordo prevede disposizioni dettagliate volte ad intensificare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie, anche in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST).
- 2) Gli Stati EFTA partecipano alla realizzazione del quarto programma quadro per le attività comunitarie in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998) mediante la parteci-

pazione a programmi specifici. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e, di conseguenza, hanno accesso a tutte le parti di tali programmi e partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono a Commissione europea nella gestione dei programmi. A livello di progetto le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi (anche per quanto riguarda lo sfruttamento dei risultati) dei loro partner e controparti negli Stati membri CE.

- 3) Le misure adottate dalle parti contraenti dell'accordo SEE a sostegno della ricerca e sviluppo devono essere compatibili con il funzionamento dell'accordo stesso. Le norme degli aiuti di Stato contenute nell'accordo SEE vanno applicate costruttivamente per incoraggiare la cooperazione che, a sua volta, contribuisce allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie, nel rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale. Nell'esame degli aiuti di Stato va tenuta nel debito conto l'esigenza di far confluire risorse ai settori che possono contribuire a migliorare la competitività dell'industria europea.
- 4) L'Autorità di vigilanza EFTA ha assunto un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti di Stato alla R&S. Questa politica è giustificata da diversi fattori: gli obiettivi perseguiti da tali aiuti, il fabbisogno finanziario e i rischi spesso considerevoli connessi alla R&S e, stante la distanza che separa tali progetti dal mercato, la minore probabilità che tali aiuti producano distorsioni della concorrenza e degli scambi comunitari.

⁽¹⁾ In appresso denominate «Guida agli aiuti di Stato».

⁽²⁾ GU n. L 231 del 3. 9. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 13. 6. 1996, pag. 54.

14.2. Applicabilità dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti alla R&S

14.2.1. Definizioni delle diverse fasi di R&S

1) Tanto più prossima la R&S è al mercato, tanto più considerevole potrebbe essere l'effetto distorsivo dell'aiuto di Stato. Per individuare la prossimità al mercato della R&S beneficiaria degli aiuti, l'Autorità di vigilanza EFTA distingue tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva.

2) Le seguenti definizioni, che corrispondono alle definizioni date nell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sui diritti compensativi, sono destinate ad aiutare gli Stati EFTA nella redazione delle notifiche, ed hanno carattere indicativo e non normativo.

— Per *ricerca fondamentale* si intende un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

— Per *ricerca industriale* si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

— Per *attività di sviluppo precompetitiva* si intende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a

prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

3) L'innovazione non si configura come una categoria separata. Gli aiuti alle attività che si potrebbero considerare innovative, ma che non rientrano nel novero delle categorie citate al punto 14.2.2, possono essere autorizzati unicamente se rispettano la politica dell'Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti all'investimento.

14.2.2. R&S degli enti pubblici di ricerca e contratti di R&S

1) Gli aiuti alle attività di R&S degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro esulano di norma dall'ambito d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

2) Quando i risultati di questi lavori di R&S finanziati dallo Stato sono messi a disposizione delle imprese europee secondo criteri non discriminatori, l'Autorità di vigilanza EFTA presume che di norma non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

3) Quando i lavori di R&S sono effettuati da istituti di istruzione superiore o da enti pubblici di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro, per conto di imprese o in collaborazione con esse, l'Autorità di vigilanza EFTA presume che non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE:

a) quando gli istituti pubblici di istruzione superiore o di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro contribuiscono ai progetti di ricerca agendo secondo il principio dell'operatore in economia di mercato; ciò avviene, in particolare, quando tali istituti ottengono per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato;

b) oppure quando:

— i costi del progetto sono interamente a carico delle imprese che partecipano ai lavori di ricerca, o

- i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della R&S sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro, o
 - gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui sono detentori tali partecipanti industriali, e i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati.
- 4) Le autorità pubbliche possono rivolgersi ad imprese per commissionare attività di R&S o acquistarne direttamente i risultati. In assenza di gara aperta, l'Autorità di vigilanza EFTA presumerà che possa sussistere un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Se tali appalti sono aggiudicati a condizioni di mercato, in particolare a seguito di una gara aperta a norma dell'atto di cui al punto 5, lettera b) dell'allegato XVI all'accordo SEE^(?), l'Autorità di vigilanza EFTA riterrà di norma che non sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.
- 14.3. **Valutazione degli aiuti alla R&S a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE**
- 1) Quando soddisfano le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, e devono essere pertanto sottoposti all'esame dell'Autorità di vigilanza EFTA, gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle imprese possono essere considerati compatibili con l'accordo SEE ai sensi di una delle deroghe previste dall'articolo 61, paragrafo 3.
- 2) In tutti i casi in cui, a seguito di tale esame, l'Autorità di vigilanza EFTA constata che un aiuto ha il fine di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, tale aiuto può beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, punto b).
- 3) Il comune interesse europeo deve essere dimostrato in maniera concreta: occorre ad esempio provare che il progetto rappresenta un importante progresso in relazione ai programmi specifici comunitari o europei di R&S.
- 4) In passato la Commissione europea ha fatto ricorso alla deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE [che corrisponde all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE] in un numero limitato di casi. Si è constatato che, in materia di R&S, questa deroga può applicarsi in particolare a progetti importanti sia qualitativamente che, in linea di principio, quantitativamente (connessi ad esempio alla definizione di norme industriali atte a far beneficiare l'industria europea di tutti i vantaggi connessi al mercato unico e all'accordo SEE)^(?) e che presentano carattere transnazionale.
- 5) Un aiuto di Stato alla R&S che non possa beneficiare della deroga ex articolo 61, paragrafo 3, lettera b) può comunque risultare compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), che autorizza una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- 6) Nell'esaminare l'applicabilità dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA presterà particolare attenzione al tipo di ricerca, ai beneficiari, all'intensità dell'aiuto, all'accessibilità dei risultati e ad altri fattori salienti menzionati ai punti 14.5 e 14.7.
- 14.4. **Condizioni particolari di notifica**
- 1) Gli aiuti di Stato alla R&S devono essere notificati all'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia. L'allegato I alla presente guida contiene un elenco delle informazioni da fornire nelle notifiche di aiuti di Stato. La sezione II dell'allegato I elenca le informazioni supplementari da fornire per gli aiuti a favore della R&S. Al punto 14.4.8 in appresso sono inoltre indicate le condizioni aggiuntive per progetti importanti di R&S, mentre ai punti 14.4.6 e 14.4.7 sono previste deroghe per la notifica del rifinanziamento e della proroga di regimi d'aiuto già esistenti.
- 2) L'Autorità di vigilanza EFTA si sforza di ottenere il massimo grado di trasparenza nell'applicazione dei regimi d'aiuto. Occorre pertanto che gli obiettivi del programma, i beneficiari, ecc., siano chiaramente indicati.

Vanno specificate le varie categorie di costi che gli aiuti sono destinati a ridurre e gli aiuti stessi vanno accordati in una forma che consenta il calcolo della loro intensità rispetto a tali costi (cfr. paragrafo 14.6).

- 3) Gli Stati EFTA saranno autorizzati ad avvalersi di qualsiasi strumento d'aiuto a sostegno dei progetti di R&S. Essi dovrebbero peraltro mettere l'Autorità di vigilanza EFTA in grado di calcolare l'equivalente sovvenzione dell'aiuto, se questo non è erogato sotto forma di sovvenzione diretta, fornendole quindi informazioni sufficienti a tal fine.
- 4) In tutti i casi in cui uno Stato EFTA è del parere che sia d'applicazione l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE, esso è invitato a precisare se ricorrano le condizioni richieste e a comprovarlo nella sua notifica all'Autorità di vigilanza EFTA.
- 5) Le disposizioni del capitolo 11 della presente guida relative alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti è pienamente d'applicazione nel caso degli aiuti di Stato alla R&S, come lo è la norma "de minimis" di cui al capitolo 12 della presente guida.
- 6) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene inoltre che non sia necessario notificare l'aumento della dotazione annuale di un regime autorizzato se, espresso in ecu, tale aumento non è superiore al 100 % (in valore nominale) dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime di durata illimitata o che l'aumento abbia luogo entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo.
- 7) Le proroghe, con o senza aumento della dotazione (entro i limiti sopraindicati del 100 %), senza modifiche delle condizioni d'applicazione dei regimi d'aiuto precedentemente approvati e conformi alle presenti disposizioni, devono essere rinotificate unicamente a decorrere dal quinto anno successivo allo scadere del periodo di validità del regime iniziale. Gli Stati EFTA sono però tenuti ad informare in via preliminare l'Autorità di vigilanza EFTA in merito a tali rifinanziamenti/proroghe e a continuare a trasmetterle una relazione annuale sull'applicazione dei regimi in questione.
- 8) L'attribuzione di singoli aiuti nel quadro di un regime di aiuti alla R&S autorizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA non è, in linea di principio, soggetta a notifica. Tuttavia, per poter valutare la concessione di aiuti consistenti nel

quadro di regimi approvati e la compatibilità di questi aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA richiede la notifica preliminare di ogni progetto di ricerca il cui costo superi i 25 milioni di ECU [30 milioni di ECU per i progetti EUREKA (*)] e per il quale sia proposto un aiuto che superi l'equivalente sovvenzione lordo di 5 milioni di ECU.

- 9) L'attribuzione di singoli aiuti che non rientrino in regimi di R&S autorizzati va notificata a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, salvo se si tratta di un aiuto di minima entità («de minimis»).

14.5. Intensità degli aiuti

14.5.1. Norme generali

- 1) L'intensità di aiuto che può essere considerata accettabile sarà valutata caso per caso dall'Autorità di vigilanza EFTA. La valutazione terrà conto ogni volta della natura del progetto o programma, delle considerazioni di politica generale relative alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di distorsione della concorrenza e degli effetti sugli scambi fra Stati EFTA. Una valutazione generale di tali rischi induce l'Autorità di vigilanza EFTA a ritenere che la ricerca fondamentale e la ricerca industriale possano fruire di livelli di aiuto superiori a quelli concessi per le attività di sviluppo precompetitive, più strettamente connesse all'immissione sul mercato dei risultati della R&S e che pertanto, se beneficiarie di aiuti, possono più facilmente dar luogo a distorsioni della concorrenza e degli scambi.
- 2) Il finanziamento pubblico della ricerca fondamentale effettuata di norma autonomamente dagli istituti di istruzione superiore o dagli istituti di ricerca che non si prefiggono scopi di lucro non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.
- 3) In certi casi eccezionali gli aiuti alla ricerca fondamentale svolta da imprese o per conto di esse, che rientrerebbero di norma nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, possono essere autorizzati e raggiungere un'intensità d'aiuto lorda fino al 100 %, nella misura in cui questo tipo di ricerca si svolge molto a monte del mercato e i suoi risultati sono, in linea generale, ampiamente diffusi e utilizzati secondo criteri non discriminatori e alle condizioni del mercato.

- 4) Per rientrare nell'ambito della ricerca fondamentale, i lavori non devono essere connessi agli obiettivi industriali o commerciali perseguiti da una singola impresa e va garantita un'ampia diffusione dei risultati della ricerca.
- 5) In linea generale l'intensità lorda degli aiuti alla ricerca industriale non deve superare il 50 % dei costi ammissibili del progetto (specificati al paragrafo 14.6).
- 6) Nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitive, i tassi ammissibili sono fissati rispettivamente al 75 % e 50 % dei costi di tali studi, tenuto conto del debole impatto di siffatti aiuti sulle condizioni di concorrenza e sugli scambi.
- 7) Le attività di sviluppo precompetitive sono prossime al mercato ed esiste un più forte rischio che gli aiuti accordati a questo tipo di ricerca abbiano effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi all'interno del SEE. L'intensità lorda consentita è fissata al 25 % dei costi ammissibili del progetto (specificati al paragrafo 14.6).

14.5.2. Intensità degli aiuti in alcune circostanze particolari

- 1) Come precisato al punto 14.4.3 della presente guida, gli Stati EFTA sono liberi di avvalersi di qualsiasi strumento d'aiuto per promuovere le attività di ricerca e sviluppo. Per gli anticipi rimborsabili unicamente in caso di successo delle attività di ricerca, l'intensità dell'aiuto accettabile, in equivalente sovvenzione lordo, è quella fissata dalla presente disciplina per le varie fasi della ricerca. In caso di insuccesso della ricerca, l'Autorità di vigilanza EFTA potrà accettare un'intensità più elevata dato che l'insuccesso del progetto riduce il rischio di distorsione della concorrenza e degli scambi.
- 2) Quando notificano aiuti rimborsabili gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA gli importi e le modalità del rimborso; le condizioni previste sono valutate caso per caso dall'Autorità di vigilanza EFTA.
- 3) Al fine di incoraggiare la diffusione dei risultati della ricerca, l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli aiuti a favore del deposito e del rinnovo dei brevetti a beneficio delle PMI (cfr. capitolo 10 della presente guida) possono raggiungere tassi analoghi a quelli previsti per

gli aiuti alle attività di ricerca all'origine di tali brevetti.

- 4) Quando vi è aiuto di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra imprese ed enti pubblici di ricerca, il cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato, a un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli enti pubblici di ricerca, quando si configurano come aiuti (cfr. punti 14.2.2.1, 14.2.2.2 e 14.2.2.3), non potrà superare i massimali summenzionati.
- 5) Per le attività di ricerca e sviluppo che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, l'intensità consentita non supererà di norma la media ponderata delle intensità d'aiuto applicabili ai due tipi di ricerca.

14.5.3. Maggiorazioni dell'intensità generale

- 1) Fatta salva la valutazione caso per caso alla quale, come menzionato al punto 14.5.1.1, procede in linea generale l'Autorità di vigilanza EFTA, l'intensità dell'aiuto indicata ai punti da 14.5.1.5 a 14.5.2.4 della presente disciplina può essere maggiorata nei casi seguenti:
 - se l'aiuto è destinato a PMI (?): maggiorazione di 10 punti percentuali;
 - se il progetto di ricerca è effettuato in una regione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a): maggiorazione di 10 punti percentuali;
 - se il progetto di ricerca è realizzato in una regione di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c): maggiorazione di 5 punti percentuali.
- 2) Le maggiorazioni regionali sopra indicate potranno essere superate tenendo conto dei massimali applicabili agli aiuti agli investimenti a finalità regionale e della necessità di incoraggiare gli investimenti immateriali, senza peraltro superare i limiti di cui al punto 14.5.3.7 in appresso.
- 3) Una maggiorazione di 15 punti percentuali sarà d'applicazione quando il progetto di ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione.
- 4) La maggiorazione sarà portata a 25 punti percentuali quando il progetto comporterà inoltre una collaborazione transfrontaliera effettiva tra imprese ed enti pubblici di ricerca

o fra almeno due partner indipendenti di due Stati membri del SEE e quando il progetto si accompagnerà ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

- 5) Qualora il progetto di ricerca non rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del programma quadro comunitario di R&S in corso di applicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA accetterà maggiorazioni fino a 10 punti percentuali se verrà soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
- a) che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri del SEE, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;
 - b) che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST;
 - c) che il progetto si accompagni ad un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altra iniziativa adeguata, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie.
- 6) Lo Stato EFTA interessato deve fornire all'Autorità di vigilanza EFTA informazioni sufficienti a consentire di valutare il rispetto di tali criteri.
- 7) Il cumulo delle maggiorazioni descritte ai punti da 14.5.3.1 a 14.5.3.5, con le percentuali indicate ai punti da 14.5.1.5 a 14.5.2.4, non può dar luogo ad un'intensità lorda massima d'aiuto superiore al 75 % per la ricerca industriale e al 50 % per le attività di sviluppo precompetitive. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi.
- 2) I massimali sopra indicati per gli aiuti alla ricerca e sviluppo si applicano agli aiuti di Stato. Tuttavia, nel suo esame degli aiuti alla R&S l'Autorità di vigilanza EFTA deve tener conto dell'effetto sulla concorrenza e sugli scambi di un cumulo fra aiuto di Stato e finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione di Stati EFTA a programmi comunitari, secondo le disposizioni di cui alla parte VI e ai protocolli 31 e 32 dell'accordo SEE. Qualora nuove misure di aiuto prevedano la possibilità di un cofinanziamento di questo tipo, gli Stati EFTA devono informarne l'Autorità di vigilanza EFTA all'atto della notifica, specificando inoltre le misure adottate per evitare che vengano superati i massimali generali previsti per gli aiuti.
- 3) In caso di cumulo tra il cofinanziamento previsto al precedente punto 14.5.4.2 e aiuti di Stato, il sostegno pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive.
- 4) Possono essere autorizzate intensità lorde del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive (intensità massime autorizzate dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative per le sovvenzioni non passibili di azione), se progetti o programmi analoghi di concorrenti situati all'esterno del territorio oggetto dell'accordo SEE hanno beneficiato (nel corso degli ultimi tre anni) o beneficeranno di un aiuto di intensità equivalente per gli stessi due tipi di ricerca.
- 5) Lo Stato EFTA interessato fornirà all'Autorità di vigilanza EFTA informazioni sufficienti a permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di compensare il vantaggio concorrenziale di cui gode il concorrente del paese terzo.

14.5.4. Applicazione dei massimali previsti dall'accordo OMC

- 1) Quando un aiuto di Stato alla R&S può beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare i limiti

14.6. Costi di R&S ammissibili per il calcolo dell'intensità di aiuto

- 1) I seguenti costi saranno considerati ammissibili ai fini del calcolo dell'intensità degli aiuti alla R&S (se originanti anche da altre attività, in particolare altri lavori di R&S, essi devono essere ripartiti per tipo di attività):

- spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario addetto esclusivamente all'attività di ricerca);
- costo di strumenti, attrezzature, terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e permanentemente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
- spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- altri costi d'esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.

14.7. *Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R&S*

- 1) Gli aiuti di Stato alla R&S devono incentivare le imprese ad intraprendere attività di R&S oltre a quelle normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Possono inoltre incoraggiare le imprese che non svolgono attività di R&S ad intraprenderne. Quando l'effetto di incentivazione non risulta chiaramente, l'Autorità di vigilanza EFTA potrà considerare questi aiuti in maniera meno favorevole di quanto avvenga solitamente.
- 2) Per verificare che, grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerche superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto in particolare di fattori quantificabili (come l'evoluzione della spesa per R&S, del numero di addetti alle attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato EFTA che ha trasmesso la notifica. Un progetto d'aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che, in assenza di aiuto, sarebbe stata

meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo.

- 3) L'Autorità di vigilanza di EFTA invita pertanto gli Stati EFTA, sia nella fase di notifica degli aiuti alla R&S, sia in quella di trasmissione delle relazioni annuali sull'attuazione dei regimi d'aiuto approvati, a dimostrare la necessità e l'effetto di incentivazione di tali aiuti e a provare che non si tratta in alcun caso di aiuti di funzionamento.
- 4) L'Autorità di vigilanza EFTA può considerare presumibile l'effetto di incentivazione quando il beneficiario dell'aiuto è una PMI ai sensi della definizione di cui al capitolo 10 della presente guida.
- 5) L'Autorità di vigilanza EFTA attribuirà particolare importanza alle condizioni previste ai punti 14.7.2 e 14.7.3:
 - nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano ricerche prossime al mercato;
 - in tutti i casi, se una percentuale significativa delle spese di ricerca e sviluppo è stata effettuata nel periodo precedente la domanda di aiuto.

14.8. *Relazioni annuali*

- 1) Per ogni regime di aiuti da essa autorizzato, l'Autorità di vigilanza EFTA esige di norma la presentazione di una relazione annuale. Sulla base di queste relazioni l'Autorità di vigilanza EFTA sarà in grado di seguire l'applicazione del regime e di proporre eventualmente le opportune misure, si riterrà che questo alteri o rischi di alterare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune, ad esempio tramite un'ingiustificata concentrazione su specifici settori o imprese.
- 2) Le relazioni vanno redatte conformemente ai requisiti specificati negli allegati III e IV della presente guida.

14.9. *Attuazione e durata*

- 1) Gli aiuti di Stato a favore della R&S nel settore della costruzione e della riparazione navale sono soggetti alle disposizioni dell'atto sugli aiuti alla costruzione navale di cui all'allegato XV dell'accordo SEE.

- 2) L'Autorità di vigilanza EFTA riesaminerà la presente disciplina fra cinque anni. Essa potrà inoltre decidere di apportare modifiche in qualsiasi momento, in collaborazione con gli Stati EFTA, qualora ciò risulti opportuno per ragioni attinenti alla politica di concorrenza o per tener conto di nuovi sviluppi all'interno dell'Unione europea.

(¹) Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU n. C 45 del 17. 2. 1996, pag. 5).

(²) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24. 7. 1992).

(³) La Commissione ha di conseguenza deciso di considerare come importanti progetti di comune interesse europeo determinati progetti Eureka nel

settore dell'elettronica (EU 127 JESSI, EU 102 EPROM, EU 147 DAB, EU 43 ESF) o della televisione ad alta definizione (EU 95 HDTV).

(⁴) L'Autorità di vigilanza EFTA prevede di modificare in una fase successiva l'attuale procedura di notifica dei progetti Eureka; a tal fine essa proporrà opportune misure.

(⁵) Cfr. definizione di cui al paragrafo 10.2 della presente guida.*

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1996.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Knut ALMESTAD

Presidente

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 54/96/COL

del 15 maggio 1996

sulla nona modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

ha modificato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato⁽¹⁾, adottate il 19 gennaio 1994⁽²⁾ e modificate da ultimo dalla decisione n. 53/96/COL⁽³⁾, come segue:

1) Il capitolo 12 della guida agli aiuti di Stato è sostituito dal testo seguente:

•12. APPLICAZIONE DELLA REGOLA DE MINIMIS⁽¹⁾12.1. *La regola de minimis*

1. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli aiuti inferiori ad un determinato importo non abbiano un impatto sensibile sulla concorrenza e non incidano sugli scambi tra le parti contraenti. Si può dire, pertanto, che l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE non trova applicazione e la notifica non è obbligatoria nei casi di erogazione di aiuti definiti in appresso.
2. Non occorre notificare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte gli aiuti a 100 000 ECU erogati per una determinata categoria di spesa nonché i regimi per i quali l'entità dell'aiuto che una determinata impresa può ottenere su un arco di tempo di tre anni è limitata all'importo menzionato, purché siano osservate le condizioni riportate in appresso.
3. Il periodo di tre anni in riferimento al quale il limite è applicabile va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata ha ricevuto per la prima volta un aiuto de minimis.
4. Il massimale per gli aiuti de minimis si applica a tutti i contributi pubblici considerati aiuti de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA.
5. Il massimale si applica a tutti gli aiuti concessi da autorità nazionali, regionali e locali e a tutte le categorie di aiuti, a prescindere dalla forma in cui vengono concessi o gli obiettivi perseguiti, ad eccezione degli aiuti all'esportazione⁽²⁾, che sono esclusi dal beneficio della regola.
6. La regola de minimis, benché interessi prioritariamente le PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie. Non si applica tuttavia alla siderurgia che rientra nel trattato CECA, a trasporti e alla costruzione navale.

12.2. *Principi di calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti de minimis*

1. Nella regola de minimis, l'importo massimo è espresso sotto forma di una sovvenzione di 100 000 ECU. Quando gli aiuti vengono erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola de minimis gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione. Le altre forme più comunemente utilizzate per la concessione di aiuti di modesta entità sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e le garanzie sui prestiti. Per convertire gli aiuti erogati sotto queste forme nel loro equivalente sovvenzione occorre procedere come segue.

⁽¹⁾ In appresso denominate «Guida agli aiuti di Stato».

⁽²⁾ GU n. L 231 del 3. 9. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

2. L'equivalente sovvenzione va calcolato al lordo, ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto. Se l'aiuto non è soggetto ad imposizione, come nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il valore nominale dell'aiuto, che è allo stesso tempo netto e lordo.
3. Qualsiasi aiuto da erogarsi ad una data futura deve essere scontato al valore attuale. Il tasso di sconto da applicare è il tasso d'interesse di riferimento in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Le osservazioni vanno tuttavia considerate come se fossero erogate in una sola volta anche se sono versate in più rate.
4. L'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato per un dato anno è pari alla differenza tra gli interessi che sarebbero dovuti al tasso d'interesse di riferimento e quelli effettivamente pagati. Tutti gli interessi risparmiati per via dell'abbuono d'interesse fino al completo rimborso del prestito devono essere scontati al valore attuale al momento dell'erogazione del prestito e sommati. Un esempio di calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato è riportato al paragrafo 12.4.
5. L'equivalente sovvenzione di uno sgravio fiscale è il risparmio, in termini di imposta dovuta, nell'anno in questione. Anche in questo caso le economie d'imposta che saranno realizzate nel corso degli anni successivi devono essere scontate al loro valore attuale, applicando il tasso d'interesse di riferimento.
6. Per le garanzie su prestiti, l'equivalente sovvenzione per un dato anno può essere calcolato:
 - nello stesso modo dell'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato, una volta dedotti i premi pagati; l'abbuono d'interessi è pari alla differenza tra il tasso d'interesse di riferimento e quello ottenuto grazie alla garanzia statale (se il rischio di mancato pagamento è particolarmente alto, ad esempio a causa della precaria situazione finanziaria, di una limitata solvibilità del beneficiario, della mancanza di garanzie o dei termini della garanzia stessa, l'utilizzo di questo strumento deve essere valutato considerando le altre norme applicabili in situazioni di questo tipo) o
 - come differenza tra a) l'importo del debito residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di rischio (probabilità di mancato rimborso) e b) il premio versato, ossia:

$$(\text{importo garantito} \times \text{rischio}) - \text{premio}$$

Il coefficiente di rischio dovrà rispecchiare i casi di mancato rimborso registrati per i prestiti erogati in circostanze analoghe (settore, dimensione dell'impresa, livello dell'attività economica generale). Lo sconto al valore attuale dev'essere operato come indicato sopra.

12.3. *Controllo dell'applicazione della regola de minimis da parte degli Stati EFTA*

1. L'Autorità di vigilanza EFTA ha il dovere di accertarsi che gli Stati EFTA non concedano alle loro imprese aiuti incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE⁽³⁾. Gli Stati EFTA sono tenuti a facilitare l'adempimento di questo compito instaurando modalità di controllo che garantiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad uno stesso beneficiario a titolo di aiuto de minimis non faccia salire l'importo complessivo al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. In particolare, la concessione di un aiuto de minimis o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo devono comportare esplicitamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa sulla base della regola de minimis, non deve portare l'importo complessivo degli aiuti de minimis oltre al limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. Le modalità di controllo devono inoltre mettere gli Stati EFTA in condizione di rispondere alle domande che l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe porre loro.

12.4. *Calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato*

1. La seguente nota orientativa dà un esempio di come può essere calcolato l'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato.
2. Un'autorità pubblica si impegna a versare un contributo in conto interessi su un prestito di 500 000 ECU a 10 anni per mantenere al 6 % il tasso d'interesse a carico del beneficiario. Il tasso d'interesse ufficiale di riferimento fissato dall'Autorità di vigilanza EFTA per il paese in questione in quell'anno è dell'8 %. Nel calcolare l'equivalente sovvenzione in valore attuale dell'aiuto per la durata del prestito si può ipotizzare che il tasso d'interesse di riferimento rimanga costante per tutto il periodo. L'equivalente in valore attuale della sovvenzione dipende dall'esistenza o meno di un periodo di differimento per il rimborso del capitale.

12.4.1. Senza periodo di differimento

1. Il prestito si intende rimborsato in rate costanti partendo dal primo anno. L'equivalente sovvenzione in valore attuale dell'abbuono d'interessi nel primo anno è pari all'importo del capitale moltiplicato per la percentuale dell'abbuono, diviso per il tasso d'interesse di riferimento, cioè:

$$1. 500\,000 \text{ ECU} \times 0,02/1,08 = 9\,259 \text{ ECU.}$$

L'equivalente sovvenzione per gli anni da 2 a 10 è calcolato nello stesso modo, ma ad un tasso di sconto composto, cioè:

$$\begin{aligned} 2. & 450\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^2 = 7\,716 \text{ ECU} \\ 3. & 400\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^3 = 6\,351 \text{ ECU} \\ 4. & 350\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^4 = 5\,145 \text{ ECU} \\ 5. & 300\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^5 = 4\,083 \text{ ECU} \\ 6. & 250\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^6 = 3\,151 \text{ ECU} \\ 7. & 200\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^7 = 2\,334 \text{ ECU} \\ 8. & 150\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^8 = 1\,621 \text{ ECU} \\ 9. & 100\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^9 = 1\,000 \text{ ECU} \\ 10. & 50\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^{10} = 463 \text{ ECU} \end{aligned}$$

2. L'equivalente sovvenzione totale in valore attuale è pari alla somma degli abbuoni scontati in ciascun anno, ossia 41 123 ECU.

12.4.2. Con un periodo di differimento

1. Si parte dal presupposto che nei primi due anni non venga versata alcuna somma a titolo di rimborso del capitale.
2. Il prestito è rimborsato in rate costante di 62 500 ECU dal terzo anno in poi. L'equivalente sovvenzione in valore attuale scontato dell'abbuono d'interessi in ogni anno è:

$$\begin{aligned} 1. & 500\,000 \text{ ECU} \times 0,02/1,08 = 9\,259 \text{ ECU} \\ 2. & 500\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^2 = 8\,573 \text{ ECU} \\ 3. & 500\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^3 = 7\,938 \text{ ECU} \\ 4. & 437\,500 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^4 = 6\,432 \text{ ECU} \\ 5. & 375\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^5 = 5\,104 \text{ ECU} \\ 6. & 312\,500 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^6 = 3\,939 \text{ ECU} \\ 7. & 250\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^7 = 2\,917 \text{ ECU} \\ 8. & 187\,500 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^8 = 2\,026 \text{ ECU} \\ 9. & 125\,000 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^9 = 1\,251 \text{ ECU} \\ 10. & 62\,500 \text{ ECU} \times 0,02/(1,08)^{10} = 579 \text{ ECU.} \end{aligned}$$

3. In questo caso l'equivalente sovvenzione in valore attuale ammonta in totale a 48 018 ECU.
- (¹) Questo capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU n. C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9).
- (²) Per «aiuto all'esportazione» s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati aiuti all'esportazione gli aiuti per spese di partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.
- (³) L'Autorità EFTA si riserva inoltre il diritto di adottare le necessarie misure in caso di aiuti che soddisfino la regola de minimis ma violino altre disposizioni dell'accordo SEE.»
- 2) Il paragrafo 16.2.3.2 della guida agli aiuti di Stato è sostituito dal testo seguente:
- «2) L'unica eccezione generale si applica quando l'ammontare dell'aiuto è troppo limitato per avere un effetto significativo sulla concorrenza e gli scambi tra le parti contraenti e soddisfa le condizioni previste per gli aiuti de minimis (cfr. capitolo 12 della presente guida).»

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1996.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Knut ALMESTAD

Presidente
